

STATUTO

ART. 1

Dichiarazione d'intenti. Costituzione. Durata.

Richiamandosi ai precedenti storici e delle funzioni e del ruolo propri delle Università Popolari italiane, sorte in Italia verso la fine del secolo XIX, considerando che l'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e che essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini culturali, educativi, ricreativi, sportivi e sociali in particolar modo, ma non solo, nell'ambito delle discipline olistiche e del benessere psicofisico.

Tutto questo preambolo considerato, nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n°117/2017 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, del Codice Civile e delle altre disposizioni di legge vigenti, è costituito a durata illimitata l'Ente del Terzo Settore denominato "UNIVERSITA' POPOLARE DI LUCCA - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE", assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica, aconfessionale, qui di seguito denominata U.P.L.

ART. 2

Sede legale. Altre sedi. Simbolo.

L'Associazione UPL ha sede legale nel Comune di Camaiore - Frazione Lido di Camaiore in Provincia di Lucca. Il trasferimento della sede legale, ma persiste l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Essa opera sia in Toscana che sull'intero territorio nazionale, attraverso sedi distaccate. E' possibile anche operare sull'intero territorio Europeo.

Il simbolo dell'U.P.L. è rappresentato da un uomo nella posizione yogica chiamata "fiore di loto" con i libri appoggiati sulle mani, il mondo con un girotondo di persone. Il tutto circoscritto da "*Primum non nocere - Università Popolare di Lucca*". Eventuali variazioni del simbolo non comportano modifica statutaria.

ART. 3

Statuto.

L'Associazione UPL è disciplinata dal presente Statuto e dai regolamenti esecutivi che definiscono aspetti organizzativi particolari.

ART. 4

Efficacia e interpretazione Statuto.

Gli associati sono vincolati all'osservanza dello Statuto perché esso costituisce la regola fondamentale di comportamento delle attività dell'associazione stessa.

Lo Statuto è valutato nella sua interpretazione, secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al Codice Civile.

ART. 5

Finalità. Attività di interesse generale.

L'U.P.L. è un'Associazione di Promozione Sociale che si propone scopi culturali, formativi e scientifici nonché sportivi, di utilità sociale, di finalità civiche, solidaristiche senza scopo di lucro. L'U.P.L. si propone di svolgere le seguenti finalità per esplicitare gli scopi che ne caratterizzano la sua costituzione.

Essa persegue le proprie finalità a favore dei propri associati, mediante lo svolgimento, in via principale delle seguenti attività di interesse generale, individuate nell'articolo 5 comma 1, del D. Lgs. 117/2017 avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le attività istituzionali sono:

- Istituire e gestire, nelle forme e nei modi che riterrà più opportuni, percorsi esperienziali di insegnamento teorico-pratico a carattere formativo, informativo, di aggiornamento, di qualificazione, di specializzazione; attività inerenti il benessere psico-fisico dell'individuo e dei gruppi, quali, tra le altre, counseling, naturopatia, floriterapia, discipline olistiche, etc.
- Attivare interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni.
- Promuovere interventi e prestazioni sanitarie.
- Promuovere servizi utili per prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

- Svolgere attività di educazione, istruzione, e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n° 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
- Svolgere attività di educazione, formazione continua, permanente e ricorrente per adulti.
- Avviare e gestire interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
- Promuovere la formazione universitaria e post-universitaria.
- Partecipare e/o promuovere la ricerca scientifica che riguardi in particolare, l'interesse sociale.
- Organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.
- Organizzare e gestire canali di radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'art. 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni e dell'art. 26, lettere a), b) e c) del D.L. del 14 dicembre 1947, n. 1577 ratificato con modificazioni della Legge 2 aprile 1951, n. 302
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale.
- Rendere operativi servizi di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
- Organizzare servizi strumentali in cooperazione con altri Enti del Terzo Settore, siano questi composti in misura non inferiore al settanta per cento da ETS, che no.
- Avviare e gestire operazione di cooperazione allo sviluppo nazionale ed internazionale, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni.
- Organizzare servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori e di persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106
- Gestire e coordinare l'attività preposta ad alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.
- Promuovere l'agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni.
- Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.
- Organizzare e coordinare attività di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate.
- Promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.
- Promuovere e tutelare i diritti umani, civili, sociali e politici, nonché i diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promuovere le pari opportunità e le iniziative di aiuto reciproco, incluse le *banche dei tempi* di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
- Avviare e gestire dopo la riqualificazione, beni pubblici inutilizzati o beni confiscati alla criminalità organizzata.
- Promuovere corsi di aggiornamento letterario, artistico, umanistico, lingue straniere, etc., per giovani, adulti e per giovani studiosi italiani e stranieri, favorendo di conseguenza l'interscambio culturale.
- Predisporre aree di lettura, studio e ricerca a favore dei soci interessati.
- Favorire l'estensione ed espansione nazionale delle proprie attività socio-culturali, anche attraverso forme consortili o di partenariato con altre organizzazioni democratiche.
- Promuovere la costituzione di Istituti, laboratori e centri per la ricerca culturale, sociale e scientifica.
- Proporsi come struttura di servizi per associazioni, categorie e centri che perseguono finalità che coincidono anche parzialmente con gli scopi dell'U.P.L.
- Contribuire allo sviluppo culturale e civile dei lavoratori e dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani e fra i popoli, alla pratica ed alla difesa delle libertà civili individuali e collettive.
- Promuovere azioni ed iniziative per l'eliminazione delle condizioni di disagio e per favorire la coesione sociale ed il benessere dei cittadini.
- Avanzare proposte agli Enti Pubblici locali quali: Consigli Comunali e Municipi, Comunità Montane, Consorzi di Comuni ed Enti di qualsiasi genere, Assessorati alla cultura delle Regioni e della Amministrazione Provinciale, Provveditorati agli Studi, Università Statali degli studi, Scuole ed Istituti di qualsiasi ordine e grado, per una adeguata e concordata programmazione socio-culturale

da avviare sul territorio.

- Organizzare servizi socio-culturali rivolti ai soggetti sociali appartenenti alle fasce della marginalizzazione, diretti a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio, favorendo il più possibile il mantenimento o il reinserimento della persona nel proprio nucleo familiare e comunque nel normale ambiente di vita.
- Istituire borse di studio od opportunità di lavoro per corsisti e studenti.
- Organizzare aree di consulenza individuale e/o di gruppo in relazione ad ogni attività tra quelle svolte dall'U.P.L.
- Esplicare la propria opera anche attraverso l'interscambio continuo di informazioni di programmi ed attività culturali tra le varie Università Popolari Italiane e le varie associazioni di U.P. confederate, per individuare i metodi d'insegnamento risultati più idonei.
- Stipulare convenzioni con l'ambito ospedaliero e dei servizi sociali per programmare e gestire attività di tirocinio per professionisti già formati e/o in formazione, legate ai servizi alla persona nella relazione di aiuto.
- Favorire attività ricreative e di aggregazione familiare rivolte alla famiglia nel suo complesso con particolare attenzione ai bambini ed ai giovani.
- Indire, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, convegni, conferenze, simposi, mostre, mercati, dibattiti, aste e lotterie sociali, gare a premi a carattere locale e nazionale, in forma diretta ed indiretta con altre associazioni ed eventualmente con il patrocinio dello Stato, delle Regioni, della CEE, degli Enti locali, della Curia e di altre Istituzioni pubbliche e private.
- Realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza, con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 7 del D. Lgs. 117/2017.
- Sviluppare iniziative atte ad incrementare l'uso sociale del tempo libero.
- Promuovere forme di turismo sociale.
- Occuparsi di formazione e promozione sportiva e relativa allo sviluppo ed al benessere individuale nelle discipline più congeniali all'ambiente e alle richieste dei cittadini nei rapporti con l'Associazione stessa.
- Costituire un fondo di solidarietà sociale attraverso contribuzioni spontanee, contributi versati dagli associati nelle forme e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo, proventi dalle proprie attività promozionali e ogni altro contributo di Enti privati a favore delle iniziative che rientrano nella sua sfera di azione.
- Ricevere contributi e sovvenzioni da Enti pubblici e privati, nazionali e internazionali, offrendo la propria assistenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività.
- Encomiare e, nei limiti della disponibilità del fondo sociale, premiare chiunque si sia distinto nella realizzazione degli scopi dell'Associazione.
- Rilasciare tessere, distintivi, attestati, diplomi, trofei e similari. L'U.P.L. può comunque organizzare e gestire, con strutture collaterali, attività lecite utili per il raggiungimento delle finalità Istituzionali dell'Associazione.

ART. 6

Requisiti ammissione soci.

Il numero dei soci che potranno richiedere l'ammissione è illimitato, ma non inferiore al numero minimo di legge. Se, successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'U.P.L. dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del RUNTS ed integrare il numero entro un anno.

All'U.P.L. possono aderire tutte le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e che si impegnano per realizzare le attività di interesse generale indicate nell'articolo 5.

Potranno inoltre essere soci dell'U.P.L.:

- Associazioni e Circoli aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell'U.P.L.
 - Altri E.T.S. a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento (50%) del numero delle associazioni di promozione sociale.
- Potranno inoltre essere soci Enti pubblici e privati aventi finalità e scopi socio-culturali ed umanitari.

ART. 7

Soci fondatori, ordinari, sostenitori e benemeriti. Soci onorari ed aggregati.

I soci si distinguono in:

- Soci fondatori: sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione. Essi sono tenuti al pagamento della quota sociale, di eventuali quote integrative e quote integrative straordinarie;
- Soci ordinari: sono coloro che con il loro apporto culturale, scientifico, professionale e finanziario contribuiscono ai bisogni ed alla vita dell'U.P.L. Essi sono tenuti al pagamento della quota sociale, di eventuali quote integrative e quote integrative straordinarie;

- Soci sostenitori e benemeriti: sono coloro che con apporti economici, lasciti e donazioni consentono il perseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione. Essi sono tenuti al pagamento della quota sociale, di eventuali quote integrative e quote integrative straordinarie;
- Soci onorari: sono coloro che per particolari meriti o considerazioni siano, dal Consiglio Direttivo, ritenuti in grado, anche senza alcuna partecipazione finanziaria, di conferire lustro all'U.P.L.;
- Soci aggregati: sono i corsisti e coloro i quali aderiscono all'U.P.L. al fine di partecipare alle singole attività promosse dal Sodalizio, essi sono tenuti al versamento della quota sociale e delle eventuali quote integrative che saranno determinate dal Consiglio Direttivo in ragione delle attività da realizzare.

ART. 8

Adesione, diritti e doveri degli associati

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato per tutti i soci.

La tessera di iscrizione ha la durata di un anno. Potrà essere rinnovata alla scadenza tramite il versamento della quota sociale.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

E' sempre ammesso, per il socio, il diritto di recesso, che questi dovrà comunicare per iscritto all'organo competente.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore d'età il diritto: di votare, in base all'art. 2351 c.c., nell'assemblea, per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli Organi Sociali, di visionare l'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario, di esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite nell'articolo riferito ai libri sociali, di denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs. 117/2017.

Tutti i soci possono offrire all'U.P.L. la propria opera di docenti nel settore professionale corrispondente al titolo di studio posseduto. I docenti che intendono espletare l'insegnamento in seno all'U.P.L. devono formulare richiesta al Consiglio Direttivo aderendo al sodalizio. L'insegnamento si intende volontario e non retribuito; saranno eventualmente riconosciuti i rimborsi delle spese sostenute per la preparazione, la gestione e l'espletamento dei corsi stessi.

Gli associati hanno il dovere: di rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni, di versare le quote associative annuali stabilite dall'organo competente.

Art. 9

Domanda d'ammissione, ratifica. Rigetto domanda d'ammissione.

L'ammissione all'U.P.L. sarà ratificata dal Consiglio Direttivo alla prima seduta utile.

Nel caso di domanda respinta, il Consiglio Direttivo deve motivare il rigetto della domanda e comunicarlo all'interessato per iscritto.

L'interessato potrà presentare ricorso entro 60 giorni dalla comunicazione di rigetto, e chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. L'Assemblea Ordinaria, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in via definitiva. Nel caso di ammissione, il socio avrà diritto a ricevere la tessera sociale, previo pagamento della stessa.

ART. 10

Perdita della qualifica di socio. Riammissione del socio.

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- per morte, per recesso, quest'ultima motivazione è da comunicarsi per iscritto;
- per decadenza o per la perdita di qualcuno dei requisiti di ammissione in quanto il socio ha contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto;
- per reiterati mancati pagamenti della quota sociale e/o delle quote integrative;
- per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità. Tale esclusione, per divenire definitiva dovrà essere deliberata dalla prima Assemblea Ordinaria dei soci, con voto segreto e dopo avere sentito le giustificazioni dell'interessato. Questa deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'interessato.

I soci sospesi per reiterate morosità potranno, su domanda, essere riammessi al sodalizio con parere favorevole del Consiglio Direttivo e pagamento delle quote insolute.

I soci esclusi potranno ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione assembleare.

Quelli che hanno perso la qualità di socio potranno sempre essere riammessi, qualora rientrino in possesso dei requisiti previsti. Tale riammissione avverrà sempre per iscritto attraverso una deliberazione assembleare o consigliare.

Il Consiglio Direttivo procederà cadenzialmente alla revisione dell'elenco dei soci.

ART. 11

Volontariato.

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Per la gestione delle attività organizzate l'Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, o ad altre forme di collaborazione consentite dalla legge, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, nei limiti di quanto previsto dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 12

Gli organi sociali.

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea degli associati;
- Il Consiglio Direttivo (organo di amministrazione);
- Il Presidente e Vice Presidente;
- Il Comitato Scientifico;
- Organo di controllo;
- Organo di revisione;

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione. Tutte le cariche sociali, elencate, sono assunte a titolo gratuito.

ART. 13

Composizione assemblea. Modalità convocazione. Regolarità. Voto. Funzioni.

L'Associazione ha il suo organo sovrano nell'assemblea. Tutti i soci hanno diritto di partecipare all'assemblea, sia ordinaria che straordinaria.

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile. La convocazione è fatta mediante affissione, nella sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione, di una comunicazione riportante il giorno, l'ora, la sede, l'ordine del giorno e la data dell'eventuale seconda convocazione. L'assemblea ordinaria e straordinaria è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti. I voti sono palesi, per alzata di mano, fatto salvo quando l'assemblea su indicazione del Presidente, si esprime richiedendo il voto a scrutinio segreto per casi particolari, definiti di volta in volta; il Presidente può, in questo caso, scegliere due scrutatori tra i presenti.

L'assemblea ordinaria e straordinaria viene presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente, o da persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

L'assemblea ordinaria decide e vota per:

- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
 - l'approvazione del bilancio economico e finanziario e del bilancio sociale, quando previsto;
 - il rinnovo e la revoca del Consiglio Direttivo e degli altri organi sociali;
 - la deliberazione sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - per approvare eventuali regolamenti aggiuntivi derivati dai lavori assembleari;
 - l'esclusione di un associato;
 - definire la responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017 e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti.
- Sia l'assemblea ordinaria che quella straordinaria possono decidere e votare per lo scioglimento, la

trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione. Per tale evenienza è necessaria la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria saranno riassunte in un verbale redatto dal Segretario e dal Presidente dell'assemblea.

ART. 14

Modalità di voto ed elezione degli organi statutari.

Per l'elezione delle cariche sociali il Presidente procede alla nomina di due scrutatori che devono espletare le operazioni di scrutinio. Il seggio elettorale è costituito dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario e da due scrutatori indicati dall'Assemblea. Le votazioni avvengono esprimendo tante preferenze per quanti sono i componenti dell'organo sociale da eleggere. Vengono proclamati eletti i candidati che hanno raggiunto il maggior numero di voti. Sulle contestazioni relative alle operazioni elettorali, il seggio decide immediatamente a maggioranza.

ART. 15

Composizione Consiglio Direttivo (organo di amministrazione). Elezione Cariche.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici Consiglieri. Possono essere eletti a far parte del Consiglio Direttivo quei soci che abbiano attestato la propria fedeltà all'Associazione ed ai suoi principi. Restano valide le cause di ineleggibilità e decadenza ai sensi dell'art. 2382 del Codice Civile. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere e fissa gli incarichi dei Consiglieri in ordine all'attività svolta dall'U.P.L. per il conseguimento dei fini sociali. Oltre al Presidente costituiscono l'Ufficio di Presidenza: il Segretario ed il Tesoriere.

ART. 16

Consiglio Direttivo. Durata. Convocazione. Deliberazioni. Funzioni. Responsabilità.

Il Consiglio Direttivo (organo di amministrazione) dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in unica convocazione ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono tre componenti effettivi.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato per le vie brevi o con almeno otto giorni di preavviso, tramite affissione.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un Consigliere designato dai presenti. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente. Il conflitto di interessi degli amministratori è regolato dall'art. 2475ter del Codice Civile.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Esso compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti deve:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- redigere i rendiconti economici e finanziari;
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- formulare un eventuale regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- determinare l'importo delle quote associative, integrative e contributive ed il costo della tessera sociale;
- deliberare l'ammissione, la sospensione e la radiazione dei soci;
- deliberare l'istituzione di dipartimenti e di settori operativi nonché di sedi decentrate e/o di rappresentanze.
- predisporre le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D. Lgs. 117/2017, ne definisce le modalità e le sottopone alla firma del Presidente, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione;
- rendersi responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. La carica di membro del Consiglio Direttivo decade

per assenze continuative (per tre volte) nelle riunioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione, attraverso il proprio organo di amministrazione, ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali e deliberazioni:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle proprie adunanze e deliberazioni;
- le deliberazioni dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, redatti a cura dei propri responsabili;
- il registro dei volontari.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 20 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Il Consiglio Direttivo nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi di comitati, commissioni consultive o di studio e di esperti, nominati dal Consiglio stesso e composte da soci e non soci.

I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese sostenute.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle deliberazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 17

Presidente. Rappresentanza legale. Durata. Deleghe. Funzioni. Dimissioni.

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione.

Dura in carica come il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

Al Presidente è demandata:

- la convocazione dell'assemblea;
- la convocazione delle riunioni di Consiglio Direttivo;
- la conduzione degli affari sociali;
- la firma degli atti sociali che impegnino l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi;
- l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- la nomina, di concerto con il Consiglio Direttivo, di eventuali responsabili di settore;
- l'assunzione, di concerto con il Consiglio Direttivo, di personale da adibire, a seconda delle esigenze, ai vari servizi.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo organo di amministrazione e del nuovo presidente.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, giudicato tale dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un nuovo Presidente.

ART. 18

Il Vice Presidente. Funzioni.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qual volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 19

Comitato scientifico.

Il Comitato Scientifico è costituito dal corpo docenti che prestano le proprie conoscenze all'interno dell'U.P.L. Ne fanno parte il Presidente e il Vice Presidente. Il Comitato Scientifico si riunisce ogni qual volta si rende necessario per definire nuovi progetti e vigilare su quelli in essere. Questa commissione è di supporto alla Presidenza per coordinare le linee di indirizzo.

ART. 20

Organo di controllo. Funzioni.

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D. Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinate questioni.

ART. 21

Organo di revisione dei conti.

Al superamento dei limiti stabiliti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, viene nominato un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 22

Patrimonio. Dotazione iniziale. Beni. Risorse e fondo sociale.

Il patrimonio dell'U.P.L. è costituito dalla sua dotazione iniziale. La dotazione iniziale è costituita da eventuali beni dati in concessione all'U.P.L. dai soci fondatori.

I beni dell'Associazione sono elencati in apposito inventario. Questi possono essere beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Il fondo sociale è indivisibile. Una volta costituito, spetterà al Consiglio Direttivo disporre gli investimenti.

Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del terzo settore (il D. Lgs. 117/2017), l'associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000.

ART. 23

Rendiconto economico e finanziario. Bilancio Sociale.

Il rendiconto economico e finanziario comprende le entrate e le spese di competenza dell'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, dovrà essere redatto dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro la fine di aprile di ogni anno. E' redatto ai sensi degli artt. 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il consuntivo è annuale e deve essere depositato presso il Registro unico Nazionale del terzo settore entro il 30 giugno.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 24

Assicurazione.

L'Associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 25

Trasformazione e scioglimento dell'Associazione. Devoluzione del patrimonio.

L'eventuale deliberazione di trasformazione o scioglimento dell'Associazione è presa dall'Assemblea Straordinaria dei soci. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salvo diversa impostazione dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto previsto dall'articolo 9 e 45 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017.

nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 27

Regolamento interno. Disposizioni finali. Norme transitorie.

La struttura organizzativa e particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con Regolamento interno redatto dal Consiglio Direttivo. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Presidente

Giuseppe Schiavo

Il Segretario

Nicola Fenu

UNIVERSITA POPOLARE DI LUCCA
ASSOCIAZIONE CULTURALE
Via Michele Coppino, 105/A
55049 VIAREGGIO - LUCCA
Tel. 389-0217993
E-mail: unipoplucca@gmail.com
Cod. Fisc. 92046740467